



USB Pubblico Impiego – MINISTERO dell'Interno

NUOVO REGOLAMENTO LAVORO AGILE 2024

Nella giornata di ieri durante l'incontro con l'amministrazione sul lavoro agile, sono state discusse le modifiche al regolamento vigente, con particolare attenzione per i lavoratori fragili USB ha sollevato alcune osservazioni:

1. in merito all'applicazione *dell'articolo 10 "Situazione di Fragilità"* con particolare riferimento alla condizione di tutti *quei lavoratori* che hanno già riconosciuta una situazione di *particole gravità*.
2. Per quanto riguarda la *"procedura di accesso al lavoro agile"* ART 8 per *i lavoratori non fragili* USB ha richiesto una specifica al fine che gli stessi non si trovino a dover ridiscutere un accordo che al momento della sottoscrizione aveva valenza di due anni e pertanto validità sino al 31 marzo 2025.

ART. 10 "Situazione di Fragilità:

Per quanto riguarda il *primo punto* L'amministrazione ha messo in evidenza come alla luce del nuovo regolamento e dell'individuazione di nuovi criteri di qualificazione della Fragilità così come individuati dal **ART. 10 Com. 2**, sarà necessario ridiscutere l'accordo fornendo documentazione aggiornata al fine di riconfermare detta condizione, allargando però la platea dei soggetti fragili per i quali viene riconosciuto il lavoro Agile (Com 2), detta condizione però dovrà avere una natura di *temporaneità/occasionalità*.

ART 10 Com. 6: *Per i lavoratori fragili* Sono concessi fino ad un massimo di 16 giorni lavoro agile nel mese, 4 giorni a settimana con 1 solo giorno in presenza.

ART 10 Com. 7: In caso di situazione di salute di un familiare, potrà essere concesso al lavoratore, in deroga al limite mensile di 8 giorni, fino ad un massimo di 12 giorni nel mese.

La dove la situazione specifica richiede un'assenza dalla sede di lavoro di 5 giorni su 5 è una condizione che dovrà essere valutata in maniera differente dal lavoro agile, pertanto seguirà un altro iter.

ART. 8 "Procedura di accesso al lavoro Agile":

Per la richiesta invece legata agli accordi dei lavoratori *NON fragili* L'amministrazione ha accolto positivamente la nostra richiesta e si rende disponibile a specificare detta questione tramite una circolare di prossima emissione. *Pertanto si considerano validi gli accordi sottoscritti e in scadenza il 31 marzo 2025.*

L'ART. 8 Comma 5: È stato inoltre modificato detto articolo che disciplina il comportamento del dirigente in caso di diniego, aggiungendo allo stesso la *dicitura "anche parziale"* al fine di garantire che l'eventuale rifiuto o limitazione della possibilità di fruire di detto istituto, *sia motivata in maniera chiara e nel rispetto dei tempi di risposta previsti dalla legge.*

USB PI – Coordinamento Nazionale Ministero Interno